

COLLEGIO UNICO NAZIONALE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Composto da: *Prof. Roberto Pessi - Presidente*

Prof. Piergiovanni Alleva - Arbitro

Prof.ssa Albina Candian - Arbitro

nel ricorso proposto dal sig. ██████████ nella qualità di socio unico della ██████████ S.r.l. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Viterale e Umberto Viterale ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in Settimo Torinese (TO), Piazza San Pietro in Vincoli n. 2,

contro

SOCIETA' REALE MUTUA di Assicurazioni S.p.a., in persona del procuratore speciale Avv. Giorgiomaria Losco rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Gazzola e Alessandra Giovanetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Bissolati, 76.

1) Svolgimento della procedura

Con lettera raccomandata in data 13 novembre 2009 la Società Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. (d'ora innanzi "Reale Mutua") comunicava al proprio agente Sig. ██████████, socio unico dell'agenzia ██████████ S.r.l. (d'ora innanzi "██████") la risoluzione del contratto di agenzia, datato 29 dicembre 2006, per giusta causa.

Con atto di ricorso ex art. 18-bis ANA 2003, datato 12 dicembre 2009, il Sig. ██████████ impugnava il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia sostenendo che le ragioni addotte per giustificarlo erano "totalmente destituite di fondamento" e che "l'operato della ██████████ s.r.l è stato costantemente rivolto a garantire, nell'interesse della stessa mandante, il pieno soddisfacimento dei diritti di tutti gli assicurati".

Nella prima udienza, inizialmente fissata per la data del 24 febbraio 2010, e rinviata per l'improvviso impedimento di uno degli arbitri, si svolgeva in data 22 marzo 2010 ed in quella sede il Collegio esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione senza esito per l'eccessiva divergenza della posizione delle parti. Nella stessa udienza,

K

assunta l'infruttuosità del tentativo di conciliazione si procedeva al libero interrogatorio delle parti. Al termine dell'interrogatorio libero il Collegio si riservava sull'ammissibilità dei mezzi istruttori ritenuti necessari. I capitoli di prova ammessi e ai testi designati venivano individuati con ordinanza del 15 aprile 2010, nella quale il Collegio fissava per l'escussione dei testi l'udienza del 5 maggio 2010.

In data 5 maggio 2010, veniva escussa la teste Sig.ra [REDACTED] al termine della deposizione della quale il Collegio, rinviava all'udienza dell' 8 giugno 2010 per la conclusione dell'attività istruttoria.

L'udienza precedentemente fissata per l'8 giugno 2010, veniva rinviata su richiesta delle parti al 28 settembre 2010 e successivamente, sempre su richiesta di entrambe le parti al 9 novembre 2010, in vista di un possibile accordo transattivo. Rimasto senza esito anche tale tentativo, all'udienza del giorno 9 novembre 2010 fissata per la prosecuzione dell'attività istruttoria, in sostituzione dell'Avv. Cauzzi, si costituivano gli Avv.ti Silvia e Umberto Viterale per il ricorrente depositando una breve comparsa di costituzione. Nella stessa udienza venivano escussi i testi [REDACTED] e [REDACTED].

Al termine dell'escussione, il Collegio riteneva la vertenza matura per la decisione indicando termine per il deposito di note conclusionali entro il 22 novembre 2010; termine adempiuto da entrambe le parti.

2) Motivi della decisione

Va principalmente rilevato che il ricorrente ha presentato ricorso a codesto Collegio, al fine di far dichiarare l'infondatezza del recesso dal mandato agenziale del 29 dicembre 2006 per giusta causa comunicato dalla compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a. con lettera raccomandata a/r del 13.11.2009 alla [REDACTED] S.r.l. e, per conseguenza, al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previste dall'art. 18-bis ANA 2003.

In via ulteriore, il ricorrente ha sostenuto che in caso di fondatezza delle motivazioni a sostegno della giusta causa da parte della compagnia quest'ultima non aveva esercitato tempestivamente il recesso relativamente ai fatti su cui è fondato lo stesso.

Entrambi i motivi del ricorso devono ritenersi infondati.

KL

Sul primo motivo, le violazioni indicate nella motivazione del recesso dal mandato agenziale per giusta causa da parte della compagnia debbono considerarsi fondate su fatti che in sede istruttoria risultano confermati; ulteriormente, tali fatti integrano inadempimenti di palese gravità. Al riguardo è opportuno precisare che lo stesso ricorrente ha riconosciuto di aver violato le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia di tutela delle privacy, di aver utilizzato collaboratori non iscritti al registro unico degli intermediari, di aver proceduto con ritardo alla registrazione degli incassi dei premi, di aver proceduto alla costituzione ed utilizzo improprio di un conto corrente parallelo nel quale affluivano somme di denaro ricevuto dai clienti con conseguente mancata corrispondenza tra le polizze emesse e registrazioni regolari, di aver proceduto alla liquidazione di importi non corrispondenti a disinvestimenti di polizze, di aver accettato la sottoscrizione di contratti assicurativi con firme apocrife. Tali violazioni di particolare gravità e ammesse dallo stesso ricorrente, sono da considerarsi elementi sufficienti per ritenere fondata la giusta causa del recesso dal mandato agenziale da parte della compagnia in quanto esse integrano condotte contrarie all'art. 117 D.Lgs. 209/05 e all'art. 54 Reg. Isvap n. 5/06.

Inoltre il ████████ non ha tutelato gli interessi del preponente non adempiendo alle disposizioni previste dal mandato agenziale violando l'obbligo previsto dall'art. 1746 c.c.. Come è noto, l'inosservanza di tale disposizione è ritenuto dalla Suprema Corte quale motivo di per sé sufficiente per *"la risoluzione del rapporto per colpa dell'agente"* (Cass. civ., sez. Lavoro, 19 agosto 1996, n. 7644).

Sul secondo motivo, occorre preliminarmente rilevare la durata del mandato agenziale che legava le parti coinvolte nel presente procedimento in quanto il ricorrente è stato intermediario assicurativo della Reale Mutua per oltre trent'anni. Tale circostanza deve considerarsi rilevante al fine di valutare la tempestività del recesso che deve essere valutata attraverso criteri di relatività, tenendo conto del tempo occorrente per compiere gli accertamenti del caso, in modo da contestare con fondatezza i gravi addebiti posti alla base del recesso (*ex multis* Cass. civile, sez. lav., 20 agosto 1983, n. 5446).

Ciò posto, il termine *a quo* per calcolare l'eccepita tardività del recesso non può coincidere con il momento dalla ricezione di alcune lettere di assicurati che lamentavano disservizi e chiedevano il ristoro di perdite asseritamente subite. Le

RL

missive del Sig. [REDACTED], [REDACTED] S.r.l. e Sig.ra [REDACTED], contengono elementi che al massimo possono giustificare l'apertura di una verifica sull'operato dell'agente, ma di per sé non potrebbero giustificare l'adozione di alcun provvedimento. Il [REDACTED] sarebbe il primo a lamentarsi, e con ragione, se la Compagnia avesse esercitato il recesso sulla base di lagnanze che egli stesso ha definito: "immondizia", "carta straccia" e "pattume" (doc. 16 [REDACTED]). Anche a prescindere da tali giudizi è evidente che la tardività del recesso deve commisurarsi a partire dal momento in cui la Compagnia proponente ha avuto la ragionevole certezza della veridicità dei fatti e delle condotte imputate all'agente, specie ad un agente con cui si era svolto un rapporto di collaborazione così prolungato come quello in esame. Così come la *notitia criminis* può giustificare l'apertura di indagini, ma non fondare una sentenza, così le lagnanze dei clienti non potevano essere poste a base di un recesso per giusta causa; ma se erano sicuramente inidonee a tale fine sono da considerarsi anche inidonee a far scattare la decorrenza del termine entro il quale il recesso deve essere manifestato.

Del resto, è stato confermato dal teste [REDACTED] al tempo dei fatti funzionario del servizio legale della Reale Mutua, che tali lagnanze, ad un primo esame: "*non ci sembravano del tutto attendibili...*".

Come confermato dal teste [REDACTED] [REDACTED], la fiducia riposta nell'agente è perdurata sino all'incontro del 19 febbraio 2009 con il [REDACTED] e con la propria collaboratrice, Sig.ra [REDACTED], incontro il cui esito "*per noi non fu rassicurante e si decise di inviare l'ispezione*", inoltre "*la serenità si era incrinata anche perché alla fine di agosto 2009 un nuovo avvocato del [REDACTED], Avv. Musumeci, aveva promosso un ricorso in Isvap*".

Ritiene in fatto il Collegio che solo con la presa di conoscenza dell'esposto in Isvap è iniziata ad incrinarsi ragionevolmente la fiducia dell'agente maturata nei trent'anni di attività da parte della Reale Mutua ed in conseguenza di ciò è stata disposta l'ispezione presso l'agenzia, poi svoltasi il 3 novembre 2009. Solo dall'esito di tale ispezione è stato possibile accertare con sicurezza la sussistenza delle violazioni indicate nel recesso per giusta causa comunicato al [REDACTED] con lettera raccomandata del 13 novembre 2009.

Da ciò consegue che entrambi i motivi del ricorso non possono essere accolti.

Per questi motivi

Il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato a maggioranza,


RC

Respinge il ricorso.

Il Presidente Prof. Pessi e l'Arbitro Prof.ssa Candian danno atto dell'impossibilità dell'Arbitro, Prof. Alleva, di poter sottoscrivere il presente lodo per sopraggiunti e improrogabili impegni.

Prof. Roberto Pessi – Presidente  7. 1. 11

Prof. Piergiovanni Alleva – Arbitro

Prof.ssa Albina Candian – Arbitro  7.1.11.